# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 555)**

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati, nella seduta del 16 febbraio 1977* (V. *Stampato n.* **715**)

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(ANTONIOZZI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 febbraio 1977*

## Interventi a favore delle attività teatrali di prosa

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

In attesa del previsto ordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 della legge 5 agosto 1975, n. 410, è elevato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliardi e 500 milioni.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo delle attività teatrali a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione, anche in rapporto all'attuazione delle iniziative intese a realizzare un ampio decentramento delle attività stesse.

Una parte non superiore al 10 per cento dello stanziamento integrativo previsto dalla presente legge viene erogata, limitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.